

DECRETO 14 giugno 2002

Recepimento della direttiva 2001/59/CE recante XXVIII adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose. (G.U. n. 244 del 17.10.2002)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'art. 37, comma 2;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997, come modificato con decreto ministeriale 1 settembre 1998;

Vista la direttiva 2001/59/CE della Commissione del 6 agosto 2001, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

Ritenuto necessario pubblicare un elenco consolidato delle sostanze chimiche di cui all'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni;

Ritenuto altresì necessario pubblicare un elenco consolidato dei simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi, nonché degli elenchi delle frasi di rischio e dei consigli di prudenza;

Attuata con ministeriale dell'8 maggio 2002 la disposizione prevista dall'art. 37, comma 2, relativa alla comunicazione ai Ministeri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi degli allegati I, II, III e IV al presente decreto sostituiscono i corrispondenti testi degli allegati I, II, III e IV al decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti.

Art. 2.

1. L'allegato V al decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti è modificato come segue:

a) è soppresso il capitolo B.1;

b) gli allegati V e VI al presente decreto sostituiscono, rispettivamente, i punti B.26 e B.27 dell'allegato V al decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti;

c) i metodi di saggio di cui all'allegato VII al presente decreto sono aggiunti alla parte C dell'allegato V al decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti.

Art. 3.

1. L'allegato VIII al presente decreto sostituisce l'allegato VI al decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti.

Art. 4.

1. L'allegato VII, parte A, al decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti è modificato come segue:

a) prima della sezione 0 è inserito il seguente testo: "Per gli intermedi ad esposizione limitata si applicano le disposizioni di cui al punto 7";

b) il testo di cui all'allegato IX al presente decreto è aggiunto al testo dell'allegato VII, parte A, al decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti.

Art. 5.

1. L'allegato X al presente decreto sostituisce l'allegato VIII al decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti.

Art. 6.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore:

a) a decorrere dal 30 luglio 2002 per le sostanze pericolose e per i preparati che esulano dal campo di applicazione dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 194, e 26 febbraio 2000, n. 174;

b) a decorrere dal 30 luglio 2004 per i preparati disciplinati dai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 194, e 26 febbraio 2000, n. 174.

Roma, 14 giugno 2002

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2002

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n.

1

PER IL RIMANENTE TESTO FARE RIFERIMENTO AL SUPPORTO CARTACEO da pag. 5 a pag. 682 della G.U.